

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati :

1.dott. Giovanna Maria Rossi	Presidente
2.dott. Rosa Bernardina Cristofano	Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli	Consigliere

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del giorno 25.3.2019 la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento n. 4014/2015 r.g. lavoro

T R A

INPS, in persona del legale rapp.te pt., rappr.to e difeso, in forza di procura generale alle liti, dagli avv.ti Vincenzo di Maio, G. Tellone, R. Maisto ,I. Verrengia ,L. Cuzzupoli e I. De Benedictis , con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Ferraris n. 5

Appellante

E

VENTURINO ANNA MARIA n. il 26.7.1954 rappresentata e difesa –giusta procura in atti-dall'avv. C. Soriano con cui elett.te domicilia in Caserta alla via F. Renella n. 32

Appellata

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.10.2010 innanzi al Tribunale di S. Maria C. V. , in funzione di Giudice del Lavoro, Venturino Anna Maria conveniva in giudizio l'INPS, e chiedeva riconoscersi il suo diritto alla pensione di vecchiaia ex art. 1 D.lgs n. 503 del 30-12-92, richiesta invano in via amministrativa in data 3.12.2009 , e condannarsi l'Istituto previdenziale al pagamento in suo favore dei ratei maturati.

Costituitosi l'Istituto, espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale decideva la causa con la sentenza n. 3061/2015 pronunciata in data 14.7.2015 che dichiarava il diritto dell'assicurata all'erogazione della pensione di vecchiaia a decorrere dal 28.4.2014 condannando l'Inps al pagamento della relativa prestazione oltre interessi legali, con compensazione delle spese. .

Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l'Inps , con ricorso



depositato il 30.10.2015, lamentando l'insussistenza del requisito sanitario nonché argomentando sull'applicabilità anche all'ipotesi –come quella di specie –(pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore alla misura dell'80%) della disciplina delle c.d. "finestre" di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, norma che prevede lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione dei requisiti per un periodo di 12 mesi per i dipendenti (e di 18 mesi per gli autonomi,) nei riguardi di coloro che abbiano maturato il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia per requisiti anagrafici (65 anni gli uomini e 60 anni le donne).

Ha quindi chiesto la riforma della sentenza con il rigetto della domanda formulata in prime cure dall'assicurata

Si è costituita Venturino Anna Maria che resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto

All'odierna udienza di discussione la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

Il primo motivo di gravame relativo all'insussistenza del requisito sanitario è infondato .

Nel corso del giudizio di primo grado , a seguito di nuova documentazione medica, il CTU di prime cure riscontrava un aggravamento delle patologie (cardiaca ed ortopedica) da cui è affetta l'assicurata (v. perizia integrativa) per cui riteneva la stessa invalida all'85% proprio con decorrenza dalle certificazioni cardiache ed ortopedica ossia a far data dal 28.5.2014.

La consulenza tecnica espletata in primo grado appare, quindi , esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. Del tutto immotivati e generici si appalesano i rilievi di natura medico legale contenuti nelle difese di parte appellante, che , in via del tutto apodittica e senza alcun riferimento a dati suscettibili di obiettivo riscontro, ha ipotizzato la insussistenza di un quadro morboso superiore all'80% . Dette doglianze si sostanziano in una apodittica quanto indimostrata affermazione della natura, in astratto, non invalidante delle patologie da cui è affetta l'assicurata ma che in concreto non trovano riscontro nella documentazione in atti né tan meno nell'esame obiettivo condotto dal CTU.

Accertata , dunque , la ricorrenza del requisito sanitario , con il secondo motivo di gravame l'Istituto appellante pone la questione della applicabilità anche all'ipotesi della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore alla misura dell'80%, della disciplina delle c.d. "finestre" di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010,.

Ebbene detta questione è stata affrontata da ultimo dalla S. C. con sent. 29191/2018 cui il Collegio intende prestare convinta adesione, anche in ossequio alla funzione nomofilattica del Supremo Collegio .

Come è noto l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha definito i nuovi requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia, mentre il comma 8 del



medesimo articolo ha escluso l'applicazione dei nuovi requisiti di età per gli invalidi in misura non inferiore all'80%.

Al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, per coloro che siano invalidi in misura non inferiore all'80%, è necessario aver raggiunto il 60° anno di età o il 55° per le donne, aver raggiunto il periodo minimo di venti anni di assicurazione e di contribuzione (art. 2 del d.lgs. n. 503 del 1992) ed aver cessato l'attività di lavoro (art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 503 cit.).

La successiva legislazione è poi intervenuta sui requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in genere ed, in particolare, l'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, ha previsto un differimento della decorrenza della pensione creando il c.d. "sistema delle finestre mobili". Ed infatti, i commi 1 e 2 dell'art. 12 cit. recitano:

«1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento



indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

La norma sopra citata, quindi, prevede che i lavoratori dipendenti che acquistano il diritto a pensione di vecchiaia a 65 o 60 anni (a seconda del sesso), devono attendere un anno dopo il raggiungimento dell'età pensionabile per la erogazione della prestazione.

Si tratta appunto della generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per i quali l'art. 1 del d.lgs. n. 503 del 1992 e la tabella A allegata al medesimo decreto (sostituita dalla tabella A allegata alla legge n. 724 del 1994), stabiliva un graduale aumento delle età minime per l'accesso alla pensione di vecchiaia divenuto appunto di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne a decorrere dal 1° gennaio 2000 (poi modificato, dal 1° gennaio 2012, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011).

Analogamente, devono attendere un anno i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. n. 243 del 2004, con età inferiori a 65 (se uomini) o 60 (se donne): pensione di anzianità (non di vecchiaia).

Dal punto di vista testuale, dunque, come affermato dalla S. C nella sentenza citata n. 29191/2018 “ la disposizione dell'art.12, comma 1° individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei " soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ", ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".

Dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%o", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato. Quest'ultima normativa, com'è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia "...al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata", secondo



la quale l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini."

La Corte ha anche chiarito che la pensione anticipata di cui dell'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/92 "va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.

Questa Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (...diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".

Il Supremo Collegio ha anche sottolineato che la tesi qui sostenuta in merito al significato inclusivo dell'espressione "alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi", trova conforto nell'analoga formula impiegata nella precedente normativa sulle finestre dettata dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007, la quale prevedeva appunto uno slittamento dell'accesso "per soggetti che accedono al



pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti .

Né infine , a giudizio della S. C. , vengono in rilievo principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative, essendo queste “chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale”.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il motivo di gravame deve essere accolto e per l'effetto, in parziale riforma che nel resto va confermata(ossia in punto di accertamento del requisito sanitario) , va dichiarato il diritto dell'originaria parte ricorrente alla pensione ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 con decorrenza dal 28.5.2015 ossia con il differimento di 12 mesi rispetto all'accertamento compiuto dal consulente di 1° grado ; di conseguenza l'Inps va condannato alla conseguente riliquidazione della prestazione ed all'erogazione dei ratei da tale data oltre accessori come per legge.

Per completezza motivazionale e con riferimento all'eccezione dell'Inps sul requisito anagrafico , si osserva che l'appellata alla data di riconoscimento della pensione di vecchiaia , non aveva ancora maturato i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria , visto che nel 2014 bisognava aver raggiunto i 63 anni e 9 mesi.

L'appello va dunque accolto nei termini suindicati .

In ordine al regolamento delle spese processuali, considerata la reciproca soccombenza, la novità della questione nonché la complessità della normativa sopra richiamata , sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse .

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- accoglie l'appello per quanto di ragione e , in parziale riforma dell'impugnata sentenza , che nel resto conferma , dichiara il diritto di Venturino Anna Maria all'erogazione della pensione di vecchiaia a decorrere dal 28.5.2015 ;
- condanna l'Inps al pagamento della relativa prestazione secondo la suindicata decorrenza oltre interessi legali come per legge;
- compensa tra le parti le spese del grado .

Così deciso in Napoli 25.3.2019

Il Cons. est. rel.

Il Presidente



